



Giustizia Sportiva

Prot. n. 1119 del 17/06/2022

pos. 9/2022

DECISIONE N. 7/2022
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
ORDINE	Avv. Andrea	Componente

Sul reclamo presentato del sodalizio ASD San Gabriele Vasto avverso la decisione n.81/2021-2022 del GSN, resa in data 10/05/2022 e pubblicata il 11/5/2022 la CSA, in esito all'udienza del 14 giugno 2022, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La società San Gabriele Vasto (1044) con la propria tempestiva impugnativa ha lamentato l'ingiustizia della decisione adottata dal Giudice Sportivo Nazionale in data 10/05/2022, n.81-2021/2022. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il sodalizio appellante in ragione della partecipazione ai play-off Campionato a Squadre Serie C femminili, Gir. D, svolti a Terni il giorno 8/05/2022, dell'atleta Nucciarone Manuela, che non poteva essere inserita nel form della presentazione delle atlete. Viene pacificamente ammessa dalla società istante la circostanza che l'atleta Nucciarone Manuela non poteva essere inserita in squadra e che ha disputato invece uno solo degli incontri in programma, avverso il Livorno. L'appello si fonda principalmente sul fatto che la composizione della squadra (con l'indicazione del nominativo della Nucciarone) era stata comunicata agli uffici competenti in data 2 maggio 2022, ovverosia sei giorni prima della competizione.

Lamenta l'istante che, sebbene sia incontestata l'irregolarità della partecipazione alla gara dell'atleta Nucciarone Manuela, la Commissione Nazionale Gare ben avrebbe potuto, o meglio dovuto, effettuare un controllo preventivo nel più che sufficiente e lasso di tempo a disposizione, prima che si disputassero i Play-Off.

Osserva ancora come nessuno degli organizzatori abbia mai sollevato l'irregolarità delle partecipazioni dell'atleta prima che si desse inizio alla gara contro il Livorno ovvero che iniziassero i play-off in questione.

A fondamento della propria tesi espone che ai sensi dell'articolo 34.3 del Regolamento a Squadre (generale) sia previsto che: "La formazione delle teste di serie (definite sulle migliori/e atleti/e e in base alla formula di gioco) e la composizione del tabellone, secondo il sistema snake system, sarà effettuata un'ora prima dell'inizio della gara, con le squadre che si presentano regolarmente in campo e comunicano, nei tempi previsti, per iscritto sul relativo modulo, tutti/e gli /le atleti/e che utilizzeranno degli incontri. Dopo la loro identificazione e controllo del tesseramento sarà composto il tabellone"

ITTF • ETTU



A detta dell'istante la norma sarebbe tesa ad impedire preventivamente la partecipazione irregolare di atleti non legittimati alla gara.

DIRITTO

L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.

La partecipazione ad una gara di un'atleta che non può essere schierata comporta esattamente le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo Nazionale.

La norma invocata non è volta, come vorrebbe l'appellante, a vagliare preventivamente la regolarità delle formazioni che scendono in campo.

La disposizione si limita a prescrivere che siano esattamente identificati gli atleti al momento dello svolgimento dell'attività sportiva per impedire che vi sia una partecipazione di soggetti non coincidenti con quelli legittimati alla partecipazione stessa. Da parte dell'appellante si sottolinea nel ricorso ed in grassetto il passaggio "dopo la loro identificazione e controllo del tesseramento sarà composto il tabellone".

Da un'attenta lettura si evince meramente la necessità degli arbitri di controllare l'identità personale degli atleti, la loro regolarità sotto il profilo del tesseramento per quindi dar corso alla composizione dei tabelloni. La regolarità della composizione della squadra deve essere vagliata a monte dal sodalizio che la schiera. Nessuna censura può quindi muoversi alla impugnata decisione che correttamente ha escluso dalla manifestazione della squadra San Gabriele B appartenente al sodalizio ricorrente per violazione dell'articolo 31. 2 del regolamento nazionale a squadre (parte generale).

La circostanza pur invocata secondo cui altre vicende consimili avrebbero avuto diverso trattamento non rileva in questa sede in cui si discute solo del comportamento tenuto dalla A.D. Polisportiva San Gabriele e non può quindi trovare ingresso

L'inammissibilità della questione ne impedisce l'esame, indipendentemente dalla rispondenza al vero, o meno, della circostanza invocata.

Si osserva infine che le doglianze rivolte avverso l'irregolarità della verbalizzazione e della compilazione dei moduli che sono state sollevate innanzi al Giudice Sportivo Nazionale, sono state da questi trasmesse alla Procura per ogni più approfondita valutazione

Naturalmente l'aspetto disciplinare della vicenda esula dalla giurisdizione di questo Giudice.

P.Q.M.

in forza delle argomentazioni innanzi esposte, la CSA respinge il reclamo

Dispone l'incamerarsi del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per le comunicazioni di rito

Così deciso

Roma, 17 giugno 2022

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli